

Prot. RC/2022/29411
del 30.09.2022**ORDINANZA DEL SINDACO
N. 166 DEL 30 SETTEMBRE 2022**

Oggetto:
**Stagione invernale
2022/2023 sul Litorale di
Roma Capitale.
Norme e Disposizioni.**

Il Direttore
del Municipio Roma X
F.to Marcello Visca

Il Presidente del Municipio
Roma X
F.to Mario Falconi

Visto
Il Segretario Generale
Roma Capitale
F.to Pietro Paolo Mileti

Premesso:

- che per la stagione invernale 2022/2023 si ritiene importante per la cittadinanza disciplinare l'attività relativa alla destagionalizzazione dell'offerta turistica lungo il litorale marittimo di Roma Capitale;
- visto il Codice della Navigazione approvato con Regio Decreto n. 327 del 30.03.1942 aggiornato al D.Lgs. n. 5 del 19.01.2017;
- visto il relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. n. 328 del 15.02.1952;
- vista la Legge n. 689 del 24.11.1981, recante "Modifiche al sistema penale" e ss.mm.ii.;
- vista l'Ordinanza della Capitaneria di Porto del Compartimento Marittimo di Roma n. 18 del 30.04.1990;
- vista la Legge n. 104 del 05.02.1992, contenente norme per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili;
- visto il Decreto Legislativo n. 112 del 31.03.1998;
- vista la Legge n. 114 del 31.03.1998, recante la "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della Legge n. 59 del 15.03.1997";
- vista la D.G.R. Lazio n. 2816 del 25.05.1999 di subdelega dei compiti e delle funzioni amministrative ai Comuni in materia di Demanio Marittimo ai fini turistici e ricreativi;
- visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, recante "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- vista la D.G.R. Lazio n. 1161 del 30.07.2001, "Linee guida per l'effettivo esercizio delle funzioni subdelegate ai sensi della Legge Regionale del 06 agosto 1999 n. 14, Integrazione e chiarimento alla D.G.R. 25 maggio 1999, n. 2816, in materia di gestione di beni demaniali marittimi per utilizzazioni turistico - ricreative";
- visto l'art. 1, comma 254, della Legge n. 296 del 27.12.2006 e l'obbligatorietà per gli enti competenti, di individuare un corretto equilibrio tra le aree concesse a soggetti privati e gli arenili liberamente fruibili nonché le modalità e la collocazione dei varchi necessari al fine di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della



- battigia antistante l'area ricompresa nella concessione anche al fine della balneazione;
- vista la Legge della Regione Lazio n. 13 del 06.08.2007, riguardante l'organizzazione del sistema turistico laziale e ss.mm.ii.;
 - vista la Legge n°69 del 18.06.2009;
 - vista la Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 18/2011;
 - visto il Decreto Legislativo n. 33 del 14.03.2013;
 - vista l'Ordinanza n. 56 del 29.05.2014 della Capitaneria di Porto di Roma relativa all'approvazione del "Regolamento di disciplina del diporto nautico nel Circondario Marittimo di Roma";
 - vista la Deliberazione del Consiglio del Municipio X di Roma Capitale adottata nella seduta del 17.07.2014 n.28, recante "Linee di indirizzo per il libero accesso e transito sulle spiagge del litorale Roma Capitale", con la quale, all'unanimità, si è deliberato di *"formulare, ai competenti organi di gestione del Municipio, l'indirizzo politico per la piena fruibilità delle spiagge del litorale di Roma Capitale da parte dell'utenza, durante tutti i mesi dell'anno, favorendo il miglior soddisfacimento delle istanze che pervengono dalla cittadinanza, consentendo, tramite l'adozione di idonei provvedimenti amministrativi, il libero ingresso ed il libero transito sui predetti arenili, senza limitazioni, attraverso l'apertura di idonei varchi, ...omiss"*;
 - vista, altresì, la Direttiva dell'08.04.2015 dell'Assessore alla legalità con delega al Litorale di Roma Capitale;
 - vista l'azione amministrativa intrapresa dal Municipio Roma X per la riapertura dei varchi pubblici di accesso al mare, individuati dalla Capitaneria di Porto del Compartimento Marittimo di Roma nel 1989, che ha coinvolto, tra l'altro, le Associazioni di Categoria esistenti sul territorio ed i concessionari degli Stabilimenti Balneari interessati dall'Ordinanza della Capitaneria n. 18/1990;
 - vista la Determinazione Dirigenziale n. 1996 del 23.07.2014 dell'allora Direzione Ambiente e Territorio del Municipio Roma X con la quale è stata disposta la riapertura dei varchi chiusi con l'Ordinanza della Capitaneria di Porto n. 18/1990 e situati, rispetto al fronte mare, uno in adiacenza del lato ponente dello stabilimento balneare denominato "Battistini", l'altro, in adiacenza del lato levante dello stabilimento balneare denominato "Elmi";
 - vista la Determinazione Dirigenziale n. 654 dell'08.04.2015, rettificata con D.D. n. 688 del 14.04.2015, dell'allora Direzione Ambiente e Territorio del Municipio Roma X;
 - vista la Determinazione Dirigenziale n. 655 dell'08.04.2015, integrata con D.D. n. 657 del 09.04.2015, dell'allora Direzione Ambiente e Territorio del Municipio Roma X;
 - vista l'Ordinanza cautelare del T.A.R. Lazio Roma – Sezione II n. 1931 del 07.05.2015;
 - viste le Ordinanze del Consiglio di Stato Sezione Sesta n. 2542 e 2543 del 10.06.2015 secondo le quali: *"a norma della lettera e), comma 251, articolo 1 della Legge 269/2006, costituisce clausola necessaria del provvedimento concessorio "l'obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione"*;
 - vista la Legge Regione Lazio n. 8 del 26.06.2015;
 - vista, altresì, l'Ordinanza del TAR Lazio n. 3364 del 31.07.2015 secondo cui *"(omissis) il diritto di accesso alla battigia non ha carattere assoluto, ben potendo le amministrazioni comunali, in via di sub-delega, individuare forme di regolarizzazione, nel pubblico interesse ed, eventualmente, anche al fine di bilanciare tali libertà con i diritti derivanti dalle*



concessioni, l'accesso alla battigia può comunque avvenire anche di notte, attraverso i varchi cosiddetti pubblici";

- visto il Regolamento della Regione Lazio n. 19 del 12.08.2016, recante la "Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative";
- viste le Ordinanze n. 40/2016 e n. 46/2022 della Capitaneria di Porto di Roma;
- viste le circolari emanate in materia dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione;
- visti gli artt. 17,28,30,68,81,1161,1164,1174 e 1231 del Codice della Navigazione e gli artt. 27, 59 e 224 del relativo Regolamento di Esecuzione;
- visto l'art. 650 c.p. ("Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità");
- vista la Normativa ed i Regolamenti vigenti in materia;

considerato che:

- al fine di pervenire alla destagionalizzazione del turismo balneare che promuova il più possibile l'attività turistica nei lidi, in attuazione della L.R. n.13/2007, così come modificata ed integrata dalla Legge Regione Lazio n. 8 del 26.06.2015, è indispensabile individuare una strategia di programmazione delle iniziative delle strutture balneari;
- è intendimento di questa Amministrazione promuovere la destagionalizzazione dell'offerta turistica e dello svolgimento di attività collaterali alla balneazione sull'area del Demanio Marittimo dello Stato anche attraverso l'utilizzazione annuale delle suddette aree con finalità turistico-ricreative;
- l'azione amministrativa è tesa a garantire una fruizione sostenibile del contesto costiero anche nel periodo invernale, attraverso le attività sociali, sportive, culturali, ambientali, di spettacolo e ludico ricreative, fermo restando la tutela e la salvaguardia dell'interesse pubblico e collettivo della libera e gratuita disposizione dell'arenile, senza le restrizioni dettate dalla presenza, come nel periodo estivo, di tutto quello che è funzionale all'attività di balneazione;

preso atto:

- dell' "Art. 52 bis (Periodo di apertura delle attività) legge Regione Lazio n° 13/2007 , secondo cui:
 1. *Al fine di promuovere la destagionalizzazione dell'offerta turistica e lo svolgimento di attività collaterali alla balneazione sulle aree del demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative, l'utilizzazione delle suddette aree ai sensi dell'articolo 52, comma 1, può avere durata annuale, fatto salvo quanto previsto dall'atto di concessione.*
 2. *In attuazione del comma 1, le strutture di facile rimozione utilizzate per finalità turistiche e ricreative, eventualmente presenti sull'area demaniale marittima assentita in concessione, possono essere autorizzate dal comune, su istanza del concessionario, a rimanere allocate sull'area demaniale marittima assentita in concessione per tutto il periodo di durata della stessa, ove in possesso dei titoli abilitativi, delle autorizzazioni, dei pareri e degli altri atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente in materia."*
- che tale norma trova, perciò, applicazione per quei manufatti ancorché amovibili, che siano stati preventivamente autorizzati con particolare riguardo al profilo urbanistico, edilizio e paesaggistico;



- che non può, comunque, essere legittimata la permanenza ininterrotta, e non meramente stagionale, di strutture di facile rimozione se non in possesso della valutazione di compatibilità paesaggistica come regolata dall'art. 146, del citato D.Lgs. n. 42/2004.
- dell'Art.53 (Esercizio delle attività oggetto di concessione) L.R. n.13/2007, secondo cui:
 1. *Lo svolgimento delle attività oggetto della concessione è subordinato alla presentazione della SCIA al SUAP, ove attivato, ovvero alla competente struttura, del comune concedente.*
 2. *La SCIA contiene, in particolare, indicazioni sull'ubicazione della struttura e sul periodo di apertura ed è corredata dalle dichiarazioni sostitutive comprovanti il possesso, da parte del titolare, dei requisiti prescritti ai sensi della normativa vigente, ivi compresi quelli inerenti la somministrazione di alimenti e bevande.*
 3. *E' fatto obbligo di esporre in modo ben visibile al pubblico una tabella con i prezzi aggiornati e di dotarsi di un proprio spazio web dedicato, sul quale pubblicare il listino prezzi aggiornato alla stagione in corso e la documentazione relativa alla SCIA presentata".*
- Che le attività commerciali possono essere esercitate durante tutto l'anno secondo le previsioni dei regolamenti per l'esercizio delle attività commerciali e con le modalità delle licenze di Pubblico Esercizio rilasciate dall'Amministrazione, fermo restando l'obbligo di adottare le misure più idonee ed efficaci per il rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di salute pubblica e per la salvaguardia della pubblica incolumità;
- che la presente Ordinanza è finalizzata a disciplinare la stagione invernale 2022-2023, regolando anche profili che attengono all'incolumità pubblica ed alla salute degli utenti e degli addetti al settore, con implicazioni anche in tema di ordine e sicurezza pubblici;
- che per stagione "invernale" si deve intendere il periodo dell'anno non compreso nella stagione estiva come determinata all'articolo 1, punto 1.1., dell'Ordinanza Sindacale n.80/2022 come integrata dalla n.81/2022;
- che con la presente Ordinanza si intende, pertanto, determinare, per il periodo dell'anno non compreso nella stagione estiva, i contenuti e le condizioni minimali per l'adesione alla "stagione invernale sul litorale di Roma", da parte dei Concessionari o di eventuali gestori di spiagge libere con servizi. L'accesso al mare è a totale rischio e pericolo del cittadino, non essendo obbligatorio il servizio di salvamento;

ritenuto:

di dare preventiva comunicazione al Prefetto di Roma, ai fini della predisposizione degli strumenti eventualmente ritenuti necessari all'attuazione delle disposizioni qui riportate, anche ai sensi dell'art. 54 del T.U.E.L.

ORDINA

per i motivi esposti in premessa, che si intendono qui richiamati, le seguenti disposizioni per la stagione invernale sul litorale di Roma:

Art. 1

DURATA DELLA STAGIONE INVERNALE SUL LITORALE

- 1.1. La stagione invernale 2022/2023 inizia a decorrere dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del presente provvedimento e termina il 30 Aprile 2023;



- 1.2. Al termine della stagione balneare estiva di cui all'Ordinanza Sindacale n. 80/2022 come integrata dalla n. 81/2022 tutte le strutture stagionali, di cui all'art. 16 comma 2 del Regolamento Regionale n°19/2016, devono essere rimosse; è obbligatorio, altresì, la rimozione sull'arenile di qualsiasi struttura installata in mancanza delle autorizzazioni necessarie; nel corso delle operazioni di smontaggio e fino alla conclusione delle stesse, è cura del concessionario mettere in atto tutte le precauzioni necessarie al fine di rendere sicura la presenza degli utenti sull'arenile e all'interno della concessione;
- 1.3. La fascia di arenile pari a 5 metri dalla battigia deve essere lasciata sgombera da qualsiasi manufatto, anche se regolarmente assentito, da attrezzature e da altri oggetti ingombranti al fine di garantire il libero transito nonché eventuali operazioni di soccorso.
- 1.4. Le operazioni di riallestimento delle opere stagionali preliminari all'apertura della stagione balneare estiva potranno iniziare previa comunicazione all'Ufficio Demanio Marittimo Municipale e fermo restando l'obbligo di assicurare la pubblica incolumità;
- 1.5. Nel predetto periodo invernale, possono essere installate **barriere anti-sabbia** a protezione delle strutture turistico-ricreative, previa comunicazione al competente Ufficio Demanio Marittimo del Municipio Roma X, secondo quanto disciplinato dall'art. 16, punto 3, del Regolamento Regione Lazio n.19 del 12.08.2016, con le seguenti prescrizioni:
- devono essere realizzate nel rispetto della normativa vigente in materia paesaggistico-ambientale ed urbanistica;
 - devono essere costituite con piedritti semplicemente infissi nella sabbia e realizzati in legno trattato con impregnante (non tossico) e sistemi anti-scheggia, realizzati per quanto possibile in materiale ecocompatibile (legno, tessuti naturali, juta, tessuto non tessuto biodegradabile, incannucciato, arelle e cannicci, rilegate con materiale ecocompatibile, ecc). Nel ribadire che la migliore soluzione è da afferirsi al sistema palo di legno, corda e telo di Juta, è comunque consentito l'uso del filo zincato per garantire la solidità strutturale. Non è assolutamente consentito l'uso di reti metalliche per delimitare gli stabilimenti e impedire il libero accesso all'arenile;
 - devono essere posizionate almeno a 10,00 metri dalla battigia;
 - devono essere alte massimo 1,50 metri;
 - devono consentire almeno un accesso alla spiaggia ed alla battigia in corrispondenza delle passerelle per disabili, obbligatorie ai sensi della L. n. 104 del 5.02.1992, tale varco è da intendersi accessibile **per il passaggio di eventuali mezzi di soccorso in caso di necessità**;
 - devono essere rappresentate graficamente nella planimetria in adeguata scala con l'indicazione delle loro caratteristiche tecnico – costruttive;
 - Per contrastare le mareggiate o delimitare le aree in concessione, è espressamente vietato l'utilizzo su tutti gli arenili di sacchi in plastica riempiti di sabbia, ovvero, di ogni altro materiale di origine sintetica che possa degradare in microplastiche con effetti critici sulla fauna marina, ma deve essere garantito l'uso di materiali naturali e biocompatibili. Si vieta, inoltre, qualsiasi modifica del Lido con asporto e ricollocazione della sabbia in dune artificiali.
- 1.6. È obbligatorio il posizionamento di apposita cartellonistica recante: "Attenzione – Balneazione non sicura per mancanza del servizio di salvataggio" come da Ordinanza della Capitaneria di Porto di Roma n. 46/2022.



Art. 2

DESTAGIONALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ TURISTICO RICREATIVE SUL DEMANIO MARITTIMO DELLO STATO

- 2.1 I concessionari che intendono aderire alla stagione invernale, al fine di ampliare e diversificare l'offerta turistica del territorio e contribuire così alla destagionalizzazione, devono darne comunicazione al competente Ufficio Demanio Marittimo del Municipio X di Roma Capitale, corredata dal "Programma delle iniziative" (che può anche essere meglio definito o integrato con successiva comunicazione) per attività, culturali, ricreative, ludiche, sportive ed attività di somministrazione come servizio aggiuntivo atto a completare l'offerta delle medesime strutture, nel rispetto degli interessi pubblici e privati ed in linea alle disposizioni nazionali e regionali;
- 2.2 In merito alle attività inserite nel programma delle iniziative di cui al punto precedente, i concessionari sono tenuti a premunirsi, facendone comunicazione agli uffici di competenza, tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni/nulla osta da richiedere ai soggetti cui la legge demanda specifica competenza nelle materie direttamente o di riflesso coinvolte per lo svolgimento delle suddette attività (per la somministrazione al SUAP, per sport e pubblico spettacolo al Dipartimento Cultura e Tutela Ambiente, Agenzia delle Dogane etc) ;

Art. 3

IL PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE

- 3.1 Il Programma delle iniziative deve intendersi come uno strumento di programmazione e coordinamento delle attività da svolgersi presso lo stabilimento balneare e/o le aree di Demanio Marittimo dello Stato in concessione, durante il periodo della stagione invernale, così come identificata nell'articolo 1 della presente Ordinanza.
- 3.2 Le iniziative da inserire nel programma possono avere carattere ricreativo, sportivo, culturale, ambientale, di spettacolo, ludico e turistico promozionale e, in virtù della estemporaneità di alcuni eventi, possono essere indicate orientativamente e poi definite ed inserite successivamente.
- 3.3 Per lo svolgimento delle attività previste nell'ambito del programma delle iniziative, è consentita, come servizio complementare, la somministrazione di alimenti e bevande, autorizzate ai sensi della L.R. 22/2019, pertanto in possesso dei requisiti di legge e delle necessarie autorizzazioni. Tali attività possono essere aperte al pubblico secondo le modalità previste dalla deliberazione C.C n.35/2010 compatibilmente con le disposizioni nazionali e regionali;
- 3.4 In relazione ad ogni attività di cui si compone il Programma delle iniziative, devono essere indicate:
- il periodo di durata e gli orari dell'iniziativa;
 - la puntuale localizzazione dell'iniziativa;
 - l'individuazione di eventuali strutture precarie temporanee utilizzate per lo svolgimento delle iniziative del Programma, in conformità ai titoli autorizzativi necessari.
- 3.5 Il Programma delle iniziative dovrà essere presentato al SUAP, all'Ufficio Demanio Marittimo ed al Corpo di Polizia Locale del Municipio Roma X prima dell'avvio delle iniziative.
- 3.6 Qualora la realizzazione delle iniziative inserite nel Programma sia soggetta a specifiche autorizzazioni od altri atti di consenso comunque denominati, il concessionario è tenuto a



munirsi di tali autorizzazioni prima dell'inizio delle attività programmate, in quanto l'inserimento dell'iniziativa nel programma non costituisce in alcun modo titolo autorizzatorio allo svolgimento dell'iniziativa medesima.

- 3.7 In caso di Programma presentato in forma congiunta da più concessionari, lo stesso dovrà essere sottoscritto da tutti i proponenti.
- 3.8 Qualora l'aggregazione venga promossa dalle Associazioni di Categoria, il Programma delle iniziative dovrà riportare l'impegno dei singoli associati coinvolti a garantire l'apertura delle strutture e la realizzazione delle iniziative proposte.

Art. 4

OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI

4.1 I concessionari devono:

- affiggere la presente Ordinanza in luogo visibile alla collettività;
- essere muniti di tutte le licenze e autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
- assicurarsi che tutti gli impianti, servizi ed attrezzature siano in perfetta efficienza e, laddove previsto, siano dotati di tutte le certificazioni necessarie;
- posizionare in luogo ben visibile e per tutta la durata dell'apertura invernale, apposito cartello informativo riportante l'avviso di assenza del servizio di assistenza bagnanti e salvamento secondo le disposizioni dell'Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 46/2022 della Capitaneria di Porto di Roma;
- in caso di apertura al pubblico, in adesione alle attività di destagionalizzazione, disporre di una cassetta di pronto soccorso;
- disporre di una copertura assicurativa contro danni a terzi a garanzia delle condizioni di idoneità delle zone e strutture accessibili al pubblico;
- garantire uno o più percorsi fino alla battigia per la fruizione dell'arenile, anche da parte delle persone diversamente abili, ai sensi della Legge n.104 del 05.02.1992, con predisposizione di un varco idoneo all'interno delle barriere anti-sabbia;
- gli accessi, le rampe e i camminamenti, devono essere realizzati in materiale facilmente rimovibile, esclusa la plastica, ovvero, ogni altro materiale di origine sintetica che possa degradare in microplastiche con effetti critici sulla fauna marina. La loro disposizione deve essere progettata garantendo una adeguata percentuale di occupazione dell'arenile, logisticamente funzionale al raggiungimento dei servizi (non necessariamente a 5 metri dalla battigia ma a discrezione del concessionario, e comunque che giunga sicuramente al varco di accesso delle barriere anti-sabbia, e, in assenza di esse, le rampe giungano all'altezza dell'ultimo edificio dello stabilimento verso il mare);
- deve essere inoltrata adeguata documentazione, e se necessario acquisire eventuali autorizzazioni e rilascio di nulla-osta da parte dell'Ufficio Demanio Marittimo, con rappresentazione grafica dei percorsi nella planimetria in scala adeguata e con indicazione delle loro caratteristiche tecnico – costruttive.

4.2 Il concessionario deve comunque assicurare la costante pulizia dell'arenile, garantendone la fruibilità senza cagionare danno alla pubblica incolumità.

4.3 Curare la pulizia e l'igiene dei tratti di arenile libero adiacente l'area in concessione per un'ampiezza di 20 m dal confine delle spiagge libere e di tutti i varchi pubblici di accesso al mare di cui all'art. 5, inclusi i due varchi di accesso in adiacenza al Lato Ponente dello stabilimento Elmi, Lato Levante dello Stabilimento Battistini e ex Isola Fiorita;



- 4.4 Inoltre, viene espressamente fatto divieto ai concessionari di utilizzare per qualsiasi delimitazione dello stabilimento, materiale plastico o altro materiale di origine sintetica.
- 4.5 In generale, è vietato l'uso sull'arenile di filo spinato, recinzioni con aculei e offendicula. Tutte le strutture ad opera dei concessionari, di miglioria dello stabilimento o di delimitazione dell'area in concessione, devono essere realizzate in coerenza con il contesto paesistico circostante, in materiali ecocompatibili e di facile rimozione.

Art. 5

LIBERO ACCESSO E TRANSITO PER ACCEDERE ALLA BATTIGIA

- 5.1 Al fine di assicurare il libero accesso al mare, nelle more di adozione del nuovo piano di utilizzazione dell'arenile, sono operativi i seguenti varchi:
1. Adiacenza lato Ponente presso lo stabilimento **Elmi**;
 2. Adiacenza lato Levante presso lo stabilimento **Battistini**, entrambi lungo il pontile in Piazza dei Ravennati;
 3. Lungomare Paolo Toscanelli n. 31, presso lo stabilimento **Marechiaro**;
 4. Lungomare Amerigo Vespucci n. 46, presso lo stabilimento **Zenit**;
 5. Lungomare Amerigo Vespucci n. 120, presso lo stabilimento **La Vela**;
 6. Lungomare Amerigo Vespucci n. 170, tra lo stabilimento il **Gabbiano e ex Isola Fiorita**;
 7. Lungomare Lutazio Catulo n. 14, presso lo stabilimento **Cotral Metro**;
 8. Lungomare Lutazio Catulo, stabilimento "**Vecchia Pineta**";
 9. Piazza Cristoforo Colombo, Stabilimento "**La Rotonda**".
 10. Lungomare Amerigo Vespucci 90, **Ex Complesso Maresole**.
- 5.2 I varchi di accesso al mare di cui all'elenco del punto 7.1, dovranno essere segnalati a cura dei titolari degli stabilimenti balneari mediante apposita cartellonistica da posizionare sia lato mare sia fronte stradale. Sono esonerati dall'applicazione del cartello indicante l'accesso, quei varchi pubblici non riferibili a concessioni demaniali rilasciate in favore di privati (esempio stabilimenti balneari) che per loro accessibilità, priva di qualunque vincolo o impedimento, offrono anche visivamente l'immediata fruibilità dell'arenile;
- 5.3 L'accesso alla battigia è, altresì, libero e gratuito anche mediante gli ingressi degli stabilimenti balneari.
- 5.4 L'accesso alla battigia deve essere sempre consentito, anche qualora lo stabilimento sia in prossimità di un varco pubblico di accesso;
- 5.5 È fatto divieto di apporre all'ingresso dello stabilimento indicazioni – quali, a mero titolo esemplificativo, "biglietteria", "biglietti", "ticket", "titoli d'ingresso", in qualunque lingua espresse – comunque idonee ad indurre in errore in ordine alla totale gratuità dell'accesso. È fatto altresì divieto di chiudere od ostacolare in alcun modo l'ingresso dello stabilimento destinato al libero accesso e transito mediante cancelli, porte, barriere, tornelli e, comunque, qualsivoglia installazione atta a selezionare gli ingressi pedonali.

Art. 6

NORMA ETICA

- 6.1 E' fatto obbligo di affissione all'interno dell'area e/o della struttura balneare, nel luogo di maggiore accesso ed in formato di stampa cm. 70 x 100, dell'elenco delle informazioni al cittadino per la trasparenza e la cittadinanza attiva. Lo stesso dovrà contenere i seguenti dati:



1. Ditta Concessionaria
 2. Legale Rappresentante
 3. Concessione Demaniale n. ...del scadenza....
 4. Permesso a costruire/DIA n. ... del ...
 5. Dimensione dell'area in Concessione Demaniale Marittima fronte mare ml. ... profondità ml. ...
 6. Dimensione area coperta autorizzata...
 7. Corridoio di lancio SI/NO
 8. Altri dipendenti...
 9. Varco per i cittadini; pubblico: SI/NO (a mt. .) SX/DX
 10. Servizi igienici per i disabili SI/NO
 11. Altri servizi per i disabili SI/NO (indicare quali)
 12. Recinzione autorizzata (m. lineari ...) tipologia
- 6.2 Il fumo rappresenta il principale inquinante dell'aria negli ambienti chiusi ed è cancerogeno per l'uomo. Nella prospettiva generale di salvaguardia della salute pubblica e nel principio della "tutela della salute dei non fumatori" si raccomanda di non fumare in spiaggia alla presenza di bambini e donne in stato di gravidanza. La Legge n.221 del 28.12.2015 prevede inoltre sanzioni per chi getta i mozziconi dei prodotti da fumo a terra che devono essere conferiti nei contenitori della frazione indifferenziata;
- 6.3 È assolutamente vietato abbandonare rifiuti di qualsiasi natura in mare, sull'arenile e sulle spiagge, compresi i tratti di litorale riservati ai varchi liberi di accesso alla battigia.

Art. 7

DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI DI ORDINE GENERALE

- 7.1 I fruitori delle spiagge dovranno rispettare i seguenti divieti riconducibili alla normativa vigente e/o disposizioni regolamentari, espressamente richiamati a tutela del bene demaniale, dell'uso collettivo dello stesso, delle buone prassi e delle norme di civile convivenza. In particolare, è fatto divieto di:
- campeggiare, bivaccare, effettuare insediamenti occasionali ovvero occupare con tende o altri mezzi gli spazi resi accessibili;
 - transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo o mezzo mobile. Dal divieto sono esclusi i piccoli mezzi motorizzati utilizzati dai diversamente abili atti a consentire autonomia nei loro spostamenti; è, altresì consentito, condurre a mano biciclette e monopattini personali.
 - introdurre radio o altri apparecchi a diffusione sonora senza il consenso del gestore, che in ogni caso dovranno essere tenuti ad un livello tale da non costituire disturbo per la quiete pubblica;
 - esercitare qualsiasi attività di natura promozionale, sportiva o commerciale senza il consenso del gestore, attività che, in ogni caso, dovranno essere svolte nel rispetto delle norme vigenti e previa acquisizione di tutte le necessarie autorizzazioni;
 - gettare in mare o lasciare sull'arenile rifiuti di qualsiasi genere;
- 7.2 È consentito condurre animali da compagnia sulle spiagge nel periodo invernale. Va precisato però che deve essere garantita l'incolumità delle persone, il rispetto della normativa vigente in materia igienico sanitaria e di sicurezza pubblica, mantenendo i cani di grossa taglia e particolarmente aggressivi legati al guinzaglio e con la museruola.



7.3 Fatte salve, in ogni caso, le prescrizioni contenute nell'Ordinanza sulla Sicurezza Balneare della Capitaneria di Porto n.46/2022, restano in vigore tutte le norme generali, i divieti ed i vincoli stabiliti dall'Ordinanza Sindacale n. 80/2022 così come integrata dalla n. 81/2022, che possono essere applicati alla fattispecie in oggetto, relativa all'apertura invernale delle strutture, secondo le finalità che attengono al corretto uso dei beni del Demanio Marittimo dello Stato a tutela della pubblica incolumità e dell'utilizzo collettivo degli stessi per fini di pubblica utilità.

Art. 8

DISPOSIZIONI FINALI E SANZIONI

- 8.1 I contravventori a quanto disposto dalla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, verranno sanzionati secondo le disposizioni vigenti in materia di Demanio Marittimo dello Stato ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della Navigazione;
- 8.2 I proventi delle sanzioni amministrative conseguenti alla violazione della presente Ordinanza verranno introitati da Roma Capitale;
- 8.3 Il Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale ha l'obbligo di far rispettare, per quanto di competenza, la presente Ordinanza;
- 8.4 È abrogata qualsiasi altra disposizione precedentemente impartita incompatibile con il presente provvedimento, relativamente alla disciplina dell'accesso alla spiaggia, uso degli arenili e visibilità del mare;
- 8.5 Il reiterarsi di comportamenti o azioni da parte dei concessionari, contrari alle disposizioni della presente Ordinanza, e l'accertamento anche di una sola violazione agli obblighi prescritti dalla presente Ordinanza, determineranno l'avvio delle procedure di cui all'art. 47, del Codice della Navigazione - decadenza dalla Concessione Demaniale Marittima - e/o di revoca della Convenzione;
- 8.6 La presente Ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio di Roma Capitale e sul sito del Municipio Roma X;
- 8.7 Per quanto non previsto nella presente Ordinanza si richiamano le disposizioni normative vigenti in materia;
- 8.8 È fatto obbligo a chiunque di osservare la presente Ordinanza e, a chiunque spetti, di farla osservare;
- 8.9 Avverso la presente Ordinanza è ammesso Ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Lazio entro 60 giorni ovvero, alternativamente, Ricorso Amministrativo Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'Ordinanza;
- 8.10 Restano ferme le competenze della Capitaneria di Porto del Circondario Marittimo di Roma volte a regolamentare le attività connesse all'uso degli specchi acquei e all'attività di assistenza e salvataggio.

NUMERI TELEFONICI UTILI

NUE 112

Guardia Costiera...1530

Polizia di Stato...113

Vigili del Fuoco...115

ROMA



Emergenza Sanitaria...118

Centro Antiveleni...06/3054343

Comando Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale 06/67696250-6735-6238

Ufficio Demanio Marittimo – Municipio Roma X di Roma Capitale 06/69613465-466

Il Sindaco
F.to Roberto Gualtieri